

Verbale assemblea straordinaria degli aderenti 05/12/2018

L'anno 2018 il giorno 5 del mese di dicembre alle ore 21:00 si è riunita presso il Centro Servizi al Volontariato San Nicola, l'assemblea straordinaria degli aderenti dell'associazione BANCO DI SOLIDARIETA' DI BARI – O.N.L.U.S., per discutere e deliberare in merito al seguente ordine del giorno:

1. COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE;
2. APPROVAZIONE MODIFICA DELLO STATUTO;
3. VARIE ED EVENTUALI.

Assume la presidenza l'ing. Francesca D'Amico in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, che avendo constatato la presenza degli aderenti all'Associazione nelle persone di:

- Sé medesimo;
- Sig. Deliso Gennaro;
- Sig. De Masi Luigi;
- Sig. Lassandro Rocco;
- Sig. Vito Lopez
- Sig. Vincenzo Mascello
- Sig. Santoro Oronzo;
- Sig.ra Semeraro Eva;
- Sig.ra Vasanelli Daniela;
- Sig. ra Iolanda Sabbatini
- Sig. Salvatore Campanale
- Assenza giustificata dei soci Barulli Pietro e Benedetto Giorgio

dichiara la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare, invitando ad assumere le funzioni di Segretario Mascello Vincenzo, il quale accetta.

In merito al primo punto dell'ordine del giorno il Presidente riferisce che il Consiglio Direttivo riunitosi a margine dell'assemblea ordinaria in cui si è proceduto alla loro elezione ha proceduto a riunirsi ed ha deliberato le seguenti nomine delle cariche



previste dallo Statuto: Presidente del Consiglio Direttivo e Legale Rappresentante dell'Associazione nella persona di Francesca D'Amico, Vice-Presidente del Consiglio Direttivo nella persona di Salvatore Campanale e Tesoriere nella persona di Luigi De Masi.

In merito al secondo punto posto all'ordine del giorno il Presidente illustra lo Statuto che il Consiglio Direttivo aveva predisposto evidenziando come l'aggiornamento che si propone permetterà all'Associazione di essere congruente con le regole che la riforma del Terzo Settore e del Volontariato ha definito.

Dopo un'approfondita discussione l'Assemblea, rispettate le maggioranze previste dall'articolo 20 dell'attuale statuto, ovvero presenza di tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, delibera l'approvazione del nuovo Statuto che fa parte integrante del presente verbale allegato come lettera "A" delegando il Presidente ad effettuare tutte le adempienze necessarie per la formalizzazione agli Enti competenti.

Dopo di che null'altro essendovi da discutere e da deliberare alle ore 22:15 l'assemblea si è sciolta, del che è redatto il presente verbale.

Il Presidente

Francesca D'Amico

Il Segretario

Marcello



Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari

Atto registrato il **20 DIC 2018**
al n. **10378** **3**
esatte € 200.00 (Duecento)

L'INCARICATO (*)
Andrea CORONA

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Anna Maria Imperato

ALLEGATO "A" – Statuto dell'Associazione di Volontariato denominata

"Banco di Solidarietà di Bari - Odv"

Statuto

Costituzione - Denominazione - Sede

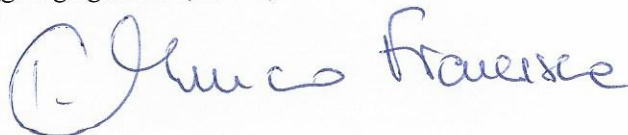
Art. 1. È costituita con sede in Bari l'Associazione di Volontariato denominata "Banco di Solidarietà di Bari - Odv" in conformità al dettato del D. Lgs 117/2017. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

Art. 2. L'Associazione "Banco di Solidarietà di Bari - OdV", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esercitando in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale:

- a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- b) di solidarietà a favore di persone afflitte da situazioni di svantaggio a causa di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari ovvero determinati da condizioni di degrado, emarginazione o grave stato di difficoltà, sia in Italia che all'estero;
- c) di aiuti umanitari a favore di componenti collettività estere.
- d) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- e) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;



- f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

A tal fine l'attività dell'Organizzazione sarà, a titolo esemplificativo e non tassativo, prevalentemente rivolta:

Art. 4. L'Associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

1. alla raccolta ed alla distribuzione a titolo gratuito di generi alimentari; a tal fine, individuate le aziende del settore che abbiano problemi di stock ed eccedenze o stipulate convenzioni con enti di raccolta, provvede alla distribuzione ai propri assistiti di pasti e/o generi alimentari in via temporanea o continuativa, anche attraverso l'apertura di appositi punti di distribuzione;
2. alla realizzazione di studi, ricerche, progetti per la promozione e l'attuazione di programmi di cooperazione con le aziende del settore e/o con altri enti pubblici o privati.
3. alla realizzazione di progetti ed iniziative finalizzate alla solidarietà ed assistenza delle persone bisognose in grave difficoltà psico-fisica, economica, sociale o familiare;
4. alla realizzazione di centri di stoccaggio ed approvvigionamento di beni di prima necessità, alimentari e non, da distribuire a titolo gratuito ai propri assistiti;
5. alla realizzazione di attività di informazione, sensibilizzazione ed educazione allo sviluppo sui temi inerenti la cooperazione assistenziale e le relazioni interculturali;
6. alla realizzazione ed all'organizzazione di corsi e seminari per la formazione tecnica, scientifica, professionale e culturale dei propri soci e per le persone che intendono operare nei vari settori della cooperazione allo sviluppo, dell'assistenza sociale e alla beneficenza;
7. alla realizzazione di progetti di promozione sociale, con lo scopo di favorire l'autosufficienza economica dei settori più poveri della popolazione;
8. all'intervento ed all'invio di volontari e personale specializzato per solidarietà, fratellanza e per gli scopi prefissi dall'Associazione a sostegno delle popolazioni locali e non in situazioni di emergenza provocate da calamità naturali o da eventi umani;
9. alla promozione ed organizzazione di centri di documentazione e formazione, collegati anche con organismi operanti in settori analoghi;
10. alla promozione della cultura dell'accoglienza, dell'emergenza e della solidarietà organizzando incontri, convegni, dibattiti, con l'ausilio di pubblicazioni e testi inerenti agli scopi statuari dell'Associazione.

Art. 5. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statuarie.

Soci

Art. 6. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente parte del proprio tempo libero. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

19

Art. 7. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante.

Art. 8. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Art. 9. I soci sono coloro che aderiscono all'Associazione versando una quota annua il cui importo viene annualmente determinato dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle prestazioni dei soci volontari.

Sono volontari i soci che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Non si considera volontario il socio che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Art. 10 La qualità di socio si perde:

- a. per morte;
- b. per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c. dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d. per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità dei soci nei casi a), b) e c) è deliberata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di

Ⓟ

esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

Diritti e doveri dei soci

Art. 11. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali, di esaminare i libri sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

Art. 12. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone fisiche, giuridiche ed enti che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 13. Sono organi dell'Associazione:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. il Consiglio Direttivo;
- c. il Presidente.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea

Art. 14. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno socio ha un voto.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 15. Le Assemblee sono convocate almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a. r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Alle Assemblee sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

9

Art. 16. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri e delle altre cariche elettive, determinandone previamente il numero dei componenti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio Direttivo di esclusione dei soci;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno.

Art. 17. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro socio anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun socio può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti dei soci e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 18. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 membri, eletti dall'Assemblea; esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale o a mezzo e-mail almeno per 10 giorni prima della riunione.



Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 21. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il Presidente;
- elegge tra i propri componenti il Vice Presidente;
- elegge il Tesoriere e il Segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predisporre e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione, il bilancio dell'esercizio trascorso da cui devono risultare i beni, i contributi, i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche; nonché il bilancio preventivo per l'anno in corso;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci.

Art. 22. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 23. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 24. Il Tesoriere è il responsabile della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione inerente all'esercizio finanziario e la tenuta dei libri contabili. Cura la redazione dei bilanci consuntivo e preventivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 25. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 26. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio l'andamento economico e finanziario dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il bilancio degli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

Art. 27. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Art. 28. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 29. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.



È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 30. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro dei soci e registro dei volontari;
- b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 31. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e la maggioranza previste dell'art. 17, comma 3 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altre associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Norma finale

Art. 32. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

De Francesco

